

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BERTINELLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1962

Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il trattamento di previdenza per il personale telefonico è disciplinato dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (indicata in seguito semplicemente « legge 1450 »), il cui particolare « Fondo » garantisce un trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (articolo 1 della legge 1450).

Con il decorso del tempo, gli interessati hanno ritenuto di dover proporre alcune modifiche a tale trattamento, rivolte a meglio adeguare la legge agli interessi della categoria.

Per tale ragione, in data 9 febbraio 1961, tra l'Associazione nazionale delle società concessionarie telefoniche (ASCOT), da una parte, e la Federazione autonoma sindacati

telefonici italiani (FASTI), la Federazione italiana dei dipendenti dalle aziende di telecomunicazioni (FIDAT), il Sindacato italiano dei lavoratori delle telecomunicazioni (SILTE), l'Unione italiana dei lavoratori telefonici (UILTE), dall'altra, è stato stipulato un accordo inteso a conseguire, appunto, alcune modifiche al trattamento di previdenza previsto dalla legge 1450.

Il 28 febbraio dello stesso anno, accordo identico a quello menzionato sopra è stato stipulato tra la Società Italcable, da una parte, ed il Sindacato italiano dei lavoratori Italcable, il Sindacato italiano dei lavoratori delle aziende radiocavocomunicazioni, il Sindacato autonomo dei tecnici della Italcable, il Sindacato nazionale dei lavoratori Italcable, dall'altra.

Con gli accordi suddetti, le parti hanno sostanzialmente convenuto:

1) la maggiorazione, a decorrere dal 1° gennaio 1961, delle pensioni erogate dal Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, maturate fino a tutto il 31 dicembre 1955;

2) la elevazione del minimo garantito per le pensioni dirette;

3) la rivalutazione delle pensioni indirette, in relazione alle maggiorazioni apportate alle pensioni dirette di cui *sub* 1).

Per far fronte agli oneri derivanti dai miglioramenti accennati sopra, le parti hanno concordato di corrispondere un contributo aggiuntivo per un periodo di 7 anni, pari all'1 per cento delle retribuzioni imponibili, ripartito nella stessa misura del contributo ordinario di cui all'articolo 8 della legge 1450, e cioè per 3/4 di porlo a carico del datore di lavoro e per 1/4 a carico del lavoratore.

Approfitando della richiesta delle suddette modifiche alla legge 1450, è stato rilevato che al « Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » sono iscritti soltanto i lavoratori delle Società concessionarie telefoniche e della Società Italcable, con esclusione di qualsiasi altra categoria non esplicitamente contemplata nella legge stessa, anche se esplicitamente analoga a quella dei telefonici menzionati sopra.

Restando in argomento, è stato notato che la STET — Società finanziaria telefonica che possiede la quasi totalità del capitale azionario delle Concessionarie telefoniche — e l'ASCOT (costituita nell'ottobre 1945 dalle medesime Società concessionarie per la generale tutela dei loro interessi) attendono, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti, ad un'attività che affianca ed integra quella delle Società telefoniche: difatti, i dipendenti della STET e dell'ASCOT, che sono soggetti a frequenti spostamenti presso le Società concessionarie e viceversa, esplicano compiti analoghi a quelli del personale delle Concessionarie,

tanto che ai primi si applica il medesimo trattamento economico e normativo spettante a quest'ultimo.

Quanto sopra considerato, la STET e l'ASCOT hanno sollecitato il Ministero del lavoro affinché il provvedimento modificativo della legge 1450, in aggiunta alle norme necessarie per l'attuazione di quanto già concordato nei richiamati contratti collettivi del 9 e 28 febbraio 1961, comprenda disposizioni rivolte, fra l'altro:

a) a porre l'obbligo della iscrizione al Fondo del personale telefonico per tutti i dipendenti dalle Società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia, nonché per i dipendenti dalle Associazioni costituite tra le stesse Società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali. Allo stato delle cose, a tale proposta sono interessati i soli dipendenti delle menzionate STET e ASCOT;

b) a riaprire i termini per l'esercizio delle facoltà previste sotto gli articoli 10 (riscatto di un certo periodo di servizio), 14 (regolarizzazione dei periodi di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione) e 28 della legge 1450 (riassunzione di personale già iscritto al Fondo, cessato senza diritto a pensione, con possibilità di richiederne la iscrizione);

c) ad elevare a 90 giorni i termini previsti dall'articolo 38 della legge 1450 in tema di ricorsi, analogamente a quanto è stato disposto con legge 5 febbraio 1957, n. 18, nel campo dell'assicurazione generale obbligatoria.

Riconosciuta fondata la esigenza di adeguare la legge sul trattamento previdenziale del personale telefonico, il Ministero del lavoro ha avuto cura di elaborare le varie richieste accennate nell'allegato disegno di legge, sul quale hanno espresso concorde avviso favorevole sia l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore telefonico.

Tanto premesso in linea generale, si illustrano i precetti contenuti nei singoli articoli del disegno di legge in esame.

*Art. 1.* — Prevede l'aumento, a far tempo dal 1° gennaio 1961, del minimo garantito delle pensioni dirette, portandole dalle attuali lire 144,200 annue, di cui all'articolo 20 della legge 1450, ad annue lire 288.500, ritenendo con ciò di adeguarlo alle prestazioni medie ormai gravanti sul « Fondo ».

*Art. 2.* — Prevede, a far tempo dal 1° gennaio 1961, l'aumento delle pensioni dirette maturate anteriormente al 1° gennaio 1956.

Gli aumenti previsti dall'articolo in esame — stabiliti in misura percentuale diversa, a seconda dell'epoca in cui sono state liquidate le pensioni — variano da un massimo del 50 per cento, per le pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1946, ad un minimo del 3 per cento, per le pensioni liquidate nell'anno 1955.

Lo stesso articolo 2 del disegno di legge prevede, inoltre, il proporzionale aumento delle pensioni di reversibilità.

*Art. 3.* — Prevede la corresponsione, per la durata di 7 anni decorrenti dal 1° gennaio 1961, di un contributo aggiuntivo di quello ordinario, di cui all'articolo 8 della legge 1450, pari all'1 per cento della retribuzione, ch'è destinato alla copertura dei capitali necessari per la erogazione degli aumenti delle prestazioni stabiliti con i precedenti articoli.

In considerazione dello scopo per il quale è stato disposto, il contributo è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 1450 e non è dovuto nei casi di riscatto o di regolarizzazione delle posizioni assicurative, previsti dall'articolo 10 della medesima legge e dagli articoli 6, 7, 9 e 10 del provvedimento in esame.

Come è stato già accennato nella parte generale della presente nota illustrativa, l'onere del contributo aggiuntivo è ripartito, ovviamente, nelle stesse aliquote del contributo ordinario, cioè per 3/4 è posto a carico del datore di lavoro e per 1/4 a carico del lavoratore.

*Art. 4.* — Prevede l'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza del personale dipendente dalle Società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia, nonché del personale dipendente dalle Associazioni costituite tra le stesse Società concessionarie, con il fine di rappresentare e tutelare i loro interessi economici e sindacali.

Allo stato, com'è stato già rilevato nella parte generale, la norma posta con il presente articolo interessa soltanto i dipendenti della STET e dell'ASCOT.

*Art. 5.* — Per i dipendenti dalle Società e dalle Associazioni tenute ad iscrivere il personale al Fondo, ai sensi del precedente articolo 4, se in età superiore ai 45 anni per gli uomini ed ai 40 anni per le donne, con il presente articolo è prevista la facoltà di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purchè se ne faccia richiesta entro i 6 mesi dalla data di entrata in vigore della norma stessa.

Questa facoltà trova la sua giustificazione nella norma contenuta nell'articolo 16 della legge 1450, che per il diritto a pensione richiede almeno 15 anni di iscrizione al Fondo e l'età di 60 anni se uomini o di 55 se donne. Così disponendo il menzionato articolo 16 della legge, ne deriva che il nuovo iscritto al Fondo, in applicazione del precetto contenuto nell'articolo 4 dell'annesso disegno di legge, potrebbe non maturare — a 60 anni se uomo ed a 55 se donna — il diritto a pensione a carico del Fondo stesso, ove la iscrizione avvenisse in età superiore ai 45 anni se uomo ed ai 40 se donna.

Il diritto di opzione riconosciuto con l'articolo in esame è diretto, pertanto, ad ovviare all'inconveniente eventualmente derivante dal verificarsi delle condizioni accennate sopra.

*Art. 6.* — Con l'articolo 10 della legge 1450 è stata concessa agli iscritti la facoltà

di riscattare i particolari periodi di servizio ivi previsti, fino ad un limite massimo di complessivi anni 12 e mesi 6.

Con l'articolo in esame tale facoltà viene estesa — entro gli stessi limiti e con le stesse modalità e condizioni — a tutti coloro che ottengono la iscrizione al Fondo, ai sensi dell'articolo 4 dell'annesso provvedimento.

*Art. 7.* — Prevede la possibilità di riscattare, nei limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 1450, i periodi di servizio prestati:

a) presso le Associazioni e le Società tenute ad iscrivere i propri dipendenti al Fondo, a norma dell'articolo 4 del presente provvedimento;

b) i periodi di servizio prestato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici e di appaltatori degli uffici Italcable.

La norma concernente il riscatto del servizio indicato sotto la precedente lettera b), invocata dai rappresentanti dei lavoratori, è rivolta a consentire una migliore sistemazione previdenziale di quei lavoratori che sono stati assunti dalle Società concessionarie o dall'Italcable, in quanto avevano precedentemente prestato servizio alla dipendenza degli appaltatori suddetti.

Tuttavia, al fine di evitare l'assunzione di imprevedibili ed eccessivi oneri per il Fondo, il secondo comma dell'articolo in esame prevede che, per il riscatto dei servizi di cui al comma precedente, dovrà essere versata la riserva matematica prospettiva, calcolata in base alla età, al periodo di servizio da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda di riscatto.

Gli eventuali contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, per periodi di servizio riscattati ai sensi di cui al presente articolo, saranno trasferiti al Fondo e verranno decurtati dall'intera somma dovuta da ciascun interessato per il riscatto.

*Art. 8.* — Eleva a 90 giorni i termini previsti dall'articolo 38 della legge 1450, per la presentazione dei ricorsi al Comitato di vi-

gilanza del Fondo e per la pronuncia del Comitato in ordine ai ricorsi stessi.

Con la disposizione contenuta nell'articolo in esame, com'è stato già notato nella parte generale della presente nota, si è inteso adeguare i termini predetti a quelli stabiliti con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, per l'assicurazione generale obbligatoria.

*Art. 9.* — Per la durata di un anno dalla data della sua entrata in vigore, il presente articolo riapre il termine accordato dall'articolo 10 della legge 1450 per chiedere il riscatto dei periodi di servizio ivi previsti, prestati anteriormente all'iscrizione al Fondo.

*Art. 10.* — Per la durata di un anno dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo in esame riapre il termine concesso dall'articolo 14, comma primo, della legge 1450, per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione al Fondo, dovuti a casi di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta.

*Art. 11.* — Concede agli iscritti al Fondo la possibilità di regolarizzare in proprio i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato durante l'ultimo conflitto, o di servizi ad esso assimilati ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, numero 55.

La facoltà prevista nell'articolo in esame è stata inserita nell'annesso disegno di legge su voto unanime espresso dal Comitato di vigilanza del Fondo, al fine di definire favorevolmente le istanze rivolte in proposito da parte di personale telefonico interessato.

*Art. 12.* — Per la durata di un anno dalla data della sua entrata in vigore, riapre il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 28 della legge 1450, per richiedere il ripristino della iscrizione al Fondo, a seguito di riassunzione in servizio di coloro che erano cessati senza aver raggiunto il diritto a pensione e senza avvalersi della fa-

coltà di continuare volontariamente la iscrizione al Fondo, ovvero ne erano decaduti ai sensi dell'articolo 13, n. 2), della legge 1450, oppure non avevano potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato articolo 13 della legge.

*Art. 13.* — Modifica la seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 1450.

Come è noto, il predetto comma stabilisce, nella prima parte, che per la prosecuzione volontaria della iscrizione al Fondo l'interessato può chiedere che l'ammontare del contributo dovuto sia stabilito sulla base del 25 per cento, del 50 per cento o del 75 per cento dei contributi obbligatori versati per suo conto durante gli ultimi 12 mesi di servizio.

Nella seconda parte, il comma in esame dispone che « ai fini della *misura* della pensione, qualora si faccia luogo alla predetta riduzione del contributo volontario, il periodo di iscrizione volontaria al Fondo viene, rispettivamente, ridotto ad un quarto, alla metà, ai tre quarti ».

La disposizione contenuta in quest'ultima parte dell'ultimo comma del menzionato articolo 12 della legge 1450 — che il disegno di legge in esame è diretto a modificare — era rivolta ad evitare che in applicazione del disposto di cui all'articolo 20, primo comma, della legge stessa — per cui la pensione si proporziona alla retribuzione in base alla quale sono stati versati i contributi al Fondo negli ultimi 12 mesi di servizio — potesse derivare un danno all'iscritto che, pur avendo contribuito in via obbligatoria al Fondo sulla base di una retribuzione elevata, dovesse, per aver proseguito volontariamente l'iscrizione con contributi ridotti, vedersi ridotta notevolmente la base di calcolo della pensione.

Senonchè tale disposizione può determinare il grave inconveniente di far considerare regolarmente coperti di retribuzione, e quindi valutabili agli effetti del diritto alla pensione, i periodi di contribuzione volontaria ridotta alla stessa stregua della contribuzione obbligatoria, con effetto di liqui-

dare prestazioni che, specie per lunghi periodi di contribuzione volontaria, non hanno adeguata copertura contributiva.

È da tenere presente, inoltre, che con l'aumento del minimo di pensione, previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, molti assicurati volontari non avrebbero più convenienza a proseguire con aliquota intera. D'altra parte, la circostanza che la pensione non può, in nessun caso, essere inferiore al minimo di lire 288.500 annue, invoglierebbe un maggior numero di cessati a proseguire volontariamente i versamenti al Fondo, contribuendovi in misura ridotta per i soli 15 anni richiesti come minimo per l'acquisto del diritto a pensione.

Dalle considerazioni che precedono trae origine, pertanto, la necessità di chiarire che, nei probabili casi di contribuzione volontaria ridotta, il periodo di assicurazione viene proporzionalmente ridotto anche ai fini del *diritto* alle prestazioni, mentre per ciò che concerne la *misura* di esse sarà considerata, in ogni caso, la retribuzione corrispondente all'intero contributo. In tal senso, infatti, dispone l'articolo 13 del disegno di legge in esame.

Tuttavia, a salvaguardia dei diritti già acquisiti dagli interessati, il comma secondo dell'articolo in esame stabilisce che la disposizione di cui al comma precedente si applica alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

*Art. 14.* — Modifica l'articolo 26 della legge 1450, che riguarda la morte di iscritto senza che sussistano le condizioni per il diritto a pensione a favore dei superstiti indicati nell'articolo 22 della legge stessa. In tali casi, l'attuale articolo 26 della legge stabilisce che spetta ai superstiti ivi indicati, l'uno escludendo gli altri, nell'ordine di successione, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei contributi occorrenti per la costituzione del rapporto con l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, regolata dalle norme proprie dell'assicurazione stessa.

Con l'articolo 14 del disegno di legge in esame si è voluto chiarire che, al fine di eliminare delle controversie in sede di applicazione dell'articolo 26 della legge 1450, la sfera dei beneficiari da quest'ultimo articolo prevista è quella stessa indicata nell'articolo 22, ragon per cui i beneficiari di cui trattasi devono trovarsi, per avere la prestazione indicata nell'articolo 26, nelle condizioni obiettive previste per il diritto alla prestazione di pensione.

Il chiarimento che si è inteso introdurre con il presente articolo muove dalla considerazione per la quale il Fondo annovera fra i suoi fini, fra l'altro, quello della tutela del nucleo familiare in possesso di determinati requisiti, che non si ha ragione di ritenere che debbano essere superati o debbano venir meno quando, anzichè del diritto alla pensione, si tratti del diritto al rimborso della eccedenza contributiva illustrata sopra, che costituisce una delle prestazioni facenti carico allo stesso Fondo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A partire dal 1° gennaio 1961, il trattamento minimo di pensione, di cui all'articolo 20, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è elevato a lire 288.500 annue.

**Art. 2.**

Le pensioni dirette di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono maggiorate, a decorrere da tale data, della seguente misura percentuale:

50 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1948;

30 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1950;

20 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1951 e il 31 dicembre 1951;

15 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1952 e il 31 dicembre 1952;

8 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1953 e il 31 dicembre 1953;

5 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1954 e il 31 dicembre 1954;

3 per cento, se la pensione è stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 1955.

A partire dal 1° gennaio 1961 tutte le pensioni dirette in corso di godimento a tale data non possono essere in ogni caso inferiori al trattamento minimo stabilito dal precedente articolo 1.

Le pensioni ai superstiti, in corso di godimento al 1° gennaio 1961, sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di reversibilità indicate nell'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

**Art. 3.**

In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è dovuto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia un contributo suppletivo, per la durata di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 1961, nella misura dell'1 per cento della retribuzione di cui all'articolo 9 della legge medesima.

Tale contributo suppletivo è escluso dal rimborso di cui agli articoli 26 e 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e non è dovuto nei casi di riscatto previsti dall'articolo 10 della predetta legge e nei casi di riscatto e di regolarizzazione previsti, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge.

Sia la ripartizione tra datori di lavoro e lavoratori, che il versamento di tale contributo suppletivo, seguono le norme del contributo ordinario.

**Art. 4.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2° e 3°, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Le disposizioni di cui al precedente comma integrano, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

#### Art. 5.

I dipendenti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le società ed associazioni di cui al precedente articolo 4, di età superiore ai 45 anni se uomini, o ai 40 anni se donne, hanno facoltà di optare per la conservazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, purchè ne facciano esplicita richiesta entro il termine di sei mesi dalla data predetta.

#### Art. 6.

La facoltà di riscatto, prevista per i dipendenti da società telefoniche dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è estesa nei limiti, con le modalità e con le condizioni stabiliti dall'articolo stesso, anche a coloro che conseguono l'iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma integra, a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

#### Art. 7.

Agli iscritti al Fondo è concessa, altresì, la facoltà di riscattare, sempre nel limite massimo complessivo di anni 12 e mesi 6, stabilito dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450:

1) i periodi di servizio prestati, con qualsiasi qualifica, presso le società ed associazioni di cui all'articolo 4 della presente legge;

2) i periodi di servizio prestato in qualità di lavoratore subordinato alle dipendenze di appaltatori di posti telefonici pubblici o di appaltatori degli Uffici Italcable, purchè già coperti di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, oppure soggetti all'obbligo dell'assicurazione predetta. In questo ultimo caso, il riscatto potrà essere effettuato sol-

tanto nei limiti stabiliti dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Ai fini del riscatto dei periodi di cui ai precedenti numeri 1) e 2), gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo, se posteriore, versando la riserva matematica prospettiva relativa all'età, al periodo da riscattare ed alla retribuzione soggetta a contributo, raggiunti alla data della domanda.

I contributi base ed integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti dell'iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

#### Art. 8.

I termini previsti dall'articolo 38 della legge 4 dicembre 1956, n. 150, sono entrambi elevati a 90 giorni.

#### Art. 9.

Gli iscritti al Fondo che non si siano avvalsi, totalmente o parzialmente, della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 10 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, possono provvedervi per i periodi, nei limiti e con le modalità indicati dall'articolo stesso, qualora ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

L'iscritto che in pendenza del rapporto di lavoro sia rimasto assente dal servizio, senza diritto a retribuzione o con retribuzione ridotta e che non si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, può chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a coprire i periodi di assenza, mediante versamento dei contri-



buti determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

#### Art. 11.

Agli iscritti al Fondo è concessa la facoltà di regolarizzare i periodi di assenza dal servizio, totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, in dipendenza del servizio militare prestato dal 10 maggio 1940 al 15 ottobre 1946.

Sono considerati periodi di servizio militare anche quelli previsti dall'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Per ottenere la regolarizzazione di cui al primo comma, gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, versando i contributi corrispondenti ai periodi da coprire, determinati in base alla retribuzione percepita nel mese di gennaio 1948 ed all'aliquota contributiva del 19,30 per cento, maggiorati degli interessi al saggio del 5 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 1948.

#### Art. 12.

L'iscritto nei cui confronti abbia trovato applicazione quanto previsto nell'articolo 28, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e che non si sia avvalso del diritto di chiedere il ripristino dell'iscrizione al Fondo con le modalità e nel termine indicati nel secondo comma dell'articolo stesso, può provvedervi, mediante apposita domanda da presentare entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituendo l'importo eventualmente rimborsatogli, maggiorato dell'interesse al saggio del 5 per cento, in ragione di anno, dalla data del rimborso.

Analogo diritto, alle stesse condizioni, è riconosciuto al personale delle società ed associazioni di cui al precedente articolo 4, per i periodi di servizio precedentemente prestati presso le società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e presso la Società Italcable.

#### Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera c). Qualora si faccia luogo alla riduzione del contributo volontario, il periodo di contribuzione volontaria viene valutato, ai fini del diritto a pensione, rispettivamente 1/4, 1/2 o 3/4 del periodo di tempo per cui risulta versato il contributo, mentre ai fini della misura della pensione si considera in ogni caso la retribuzione corrispondente all'intero contributo ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica alle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria concesse successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 14.

L'articolo 26 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui un iscritto muoia prima che abbia raggiunto i dieci anni di contribuzione al Fondo, senza che la morte sia riconosciuta derivante da causa di servizio, e sempre che sussistano alla data della morte, per i singoli superstiti, le condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino i figli, ai genitori, il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo articolo 28 ».

#### Art. 15.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.